



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 152/21**

Lussemburgo, 2 settembre 2021

Sentenza nella causa C-180/20  
Commissione/Consiglio

## **La Corte annulla le decisioni del Consiglio relative all'applicazione dell'accordo di partenariato con l'Armenia**

*Essa dichiara che, sebbene l'accordo di partenariato presenti taluni legami con la PESC, gli elementi o le dichiarazioni d'intenti da esso inclusi e riconducibili a quest'ultima non sono sufficienti a costituire una componente autonoma di tale accordo idonea a giustificare la scissione dell'atto del Consiglio in due decisioni distinte*

L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo di partenariato con l'Armenia») è stato firmato il 24 novembre 2017. Detto accordo prevede l'istituzione di un Consiglio di partenariato e di un comitato di partenariato, nonché la possibilità di costituire sottocomitati e altri organi. Esso prevede altresì che il Consiglio di partenariato adotti il proprio regolamento interno e in esso stabilisca i compiti ed il funzionamento del comitato di partenariato.

La Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato congiuntamente, il 29 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di partenariato per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative ai regolamenti interni del Consiglio di partenariato nonché del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo specializzato. Nella sua proposta modificata il 19 luglio 2019, la Commissione ha soppresso il riferimento all'articolo 37 TUE, relativo alla conclusione di accordi nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quale base giuridica sostanziale. Il Consiglio ha scisso detta proposta di decisione in due decisioni distinte. Esso ha quindi adottato, da un lato, la decisione 2020/245, destinata a garantire l'applicazione dell'accordo di partenariato, ad eccezione del suo titolo II, basandosi sulle basi giuridiche sostanziali costituite dagli articoli 91, 207 e 209 TFUE, in materia di trasporti, di commercio e di sviluppo. Dall'altro, esso ha adottato la decisione 2020/246, destinata ad assicurare l'applicazione del titolo II di tale accordo, relativo alla cooperazione nel settore della PESC, fondata su una base giuridica sostanziale costituita unicamente dall'articolo 37 TUE. Mentre la decisione 2020/245 è stata adottata a maggioranza qualificata, la decisione 2020/246 è stata adottata all'unanimità. La Commissione ha contestato dinanzi alla Corte la scissione in due decisioni dell'atto del Consiglio, la scelta dell'articolo 37 TUE come base giuridica della decisione 2020/246, nonché della regola di voto che ne era derivata, e ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento delle due decisioni del Consiglio.

La Corte, in Grande Sezione, annulla le decisioni del Consiglio 2020/245 e 2020/246. Essa dichiara che, sebbene l'accordo di partenariato presenti taluni legami con la PESC, gli elementi o le dichiarazioni d'intenti da esso inclusi e riconducibili a quest'ultima non sono tuttavia sufficienti a costituire una componente autonoma di tale accordo tale da giustificare che la decisione 2020/46 sia fondata sull'articolo 37 TUE quale base giuridica materiale e sull'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, quale base giuridica procedurale. Essa dichiara altresì che, in tali circostanze, nulla giustificava la scissione in due decisioni dell'atto riguardante la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato con l'Armenia.

## Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera, di regola, a maggioranza qualificata e che è solo nei casi esposti al secondo comma di tale disposizione che esso delibera all'unanimità. In tali circostanze, la regola di voto applicabile deve, in ciascun caso di specie, essere determinata a seconda che essa rientri o meno nei casi previsti al secondo comma del paragrafo 8 dell'articolo 218 TFUE, in quanto la scelta della base giuridica sostanziale della decisione di cui trattasi deve fondarsi su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto dell'atto.

La Corte ricorda, a tal riguardo, che, se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente, e se una di esse è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, vale a dire quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. Nel caso di specie, sebbene le decisioni impugnate riguardino formalmente titoli diversi dell'accordo di partenariato, la Corte osserva che il settore in cui esse rientrano e, pertanto, la base giuridica sostanziale dell'azione esterna dell'Unione di cui trattasi, devono essere valutati alla luce di tale accordo nel suo insieme, dato che tali decisioni riguardano, in generale, il funzionamento degli organi internazionali istituiti sulla base dell'accordo di partenariato con l'Armenia. Del resto, l'adozione di due decisioni distinte del Consiglio, fondate su basi giuridiche diverse, ma volte a fissare la posizione unica da adottare a nome dell'Unione sul funzionamento degli organi stabiliti da tale accordo, può giustificarsi solo se l'accordo, considerato nel suo insieme, preveda componenti distinte, corrispondenti alle diverse basi giuridiche utilizzate per l'adozione di dette decisioni.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che la qualificazione di un accordo come accordo di cooperazione allo sviluppo deve essere effettuata in considerazione dell'oggetto essenziale di quest'ultimo e non in funzione delle sue clausole particolari. Orbene, se è vero che le disposizioni del titolo II dell'accordo di partenariato con l'Armenia riguardano temi che possono rientrare nella PESC e ribadiscono la volontà delle parti di collaborare reciprocamente in materia, queste disposizioni sono comunque poco numerose nell'accordo e si limitano, essenzialmente, a dichiarazioni di carattere programmatico, che semplicemente descrivono le relazioni esistenti tra le parti contraenti e le loro comuni intenzioni per il futuro.

La Corte constata poi, per quanto riguarda le finalità dell'accordo, che esso mira principalmente a stabilire il quadro della cooperazione in materia di trasporti, di commercio e di sviluppo con l'Armenia. In tale contesto, la Corte rileva che il fatto di esigere che un accordo di cooperazione allo sviluppo sia basato anche su una disposizione diversa da quella relativa a tale politica ogni volta che esso incida su una materia specifica sarebbe tale da privare della loro sostanza la competenza e la procedura previste all'articolo 208 TFUE. Nel caso di specie, sebbene taluni degli obiettivi specifici diretti a rafforzare il dialogo politico possano certamente essere ricollegati alla PESC, la Corte osserva che l'elencazione di tali obiettivi specifici non è accompagnata da alcun programma d'azione o da modalità concrete di cooperazione in tale settore, che siano idonei a dimostrare che la PESC costituisce una delle componenti distinte del medesimo accordo, a margine degli aspetti connessi al commercio e alla cooperazione allo sviluppo.

Infine, sebbene un elemento di contesto in cui un atto si inserisce, quale, nel caso di specie, il conflitto del Nagorno-Karabakh, possa essere preso in considerazione anche al fine di determinare la base giuridica di detto atto, la Corte constata che l'accordo di partenariato con l'Armenia non prevede alcuna misura concreta o specifica per affrontare tale situazione che coinvolge la sicurezza internazionale.

Alla luce di quanto precede, la Corte annulla la decisione 2020/246, in quanto essa è stata erroneamente fondata su una base giuridica sostanziale costituita dall'articolo 37 TUE. Anche per quanto riguarda la decisione 2020/245, la Corte dispone l'annullamento. Infatti, dal suo considerando 10 e dal suo articolo 1 risulta che tale decisione non riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato con l'Armenia nella misura in cui tale posizione riguarda l'applicazione del titolo II di tale accordo.

Orbene, le disposizioni contenute in tale titolo non costituiscono una componente distinta di detto accordo, che imponeva al Consiglio di basarsi, tra l'altro, sull'articolo 37 TUE e sull'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE al fine di stabilire questa stessa posizione. Pertanto, nulla giustificava che il Consiglio escludesse dall'oggetto della decisione 2020/245 la posizione in questione, nella parte in cui essa riguarda l'applicazione del titolo II del medesimo accordo, e adottasse una decisione distinta ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, avente per oggetto di stabilire detta posizione nella parte in cui essa riguarda la medesima applicazione.

La Corte ha tuttavia deciso, per motivi di certezza del diritto, di mantenere gli effetti delle decisioni annullate, nell'attesa che il Consiglio adotti una nuova decisione in conformità alla sentenza.

---

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Sofia Riesino 📞 (+352) 4303 2088*